

I servizi «collegati» all'editoria senza detrazione Iva fino al '97

Per la Cassazione i distributori e i rivenditori di prodotti editoriali non possono detrarre l'Iva sulle prestazioni di servizio (trasporto, distribuzione e così via) collegate alle pubblicazioni. La sentenza della Corte 6352 del 3 maggio scorso, relativa a una rettifica Iva 1992, ha effetto solo per il passato in quanto si riferisce a un quadro normativo profondamente modificato dall'entrata in vigore del Dlgs 313/97. Dal 1° gennaio 1998 è infatti assicurata la piena detrazione per tutte le operazioni e per tutti i soggetti in regimi speciali monofasici: editoria, sali e tabacchi,

fiammiferi, gestori di telefoni, tessere telefoniche, vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone.

I regimi monofase. Prevedono l'esaurimento degli obblighi Iva a carico di un unico soggetto, che normalmente effettua il versamento dell'imposta sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto. I successivi passaggi lungo la catena distributiva non rilevano ai fini Iva e sono esonerati da obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.

La Suprema corte spiega le regole prima della svolta

Le motivazioni della sentenza. Le operazioni relative ai regimi speciali monofasici sono considerate non soggette all'imposta ed equiparate, per tutti gli effetti Iva, a quelle non imponibili previste dal comma 3 dell'articolo 2 del Dpr 633/72. Sulla detrazione, l'articolo 19 del decreto Iva stabiliva (nella versione in vigore nel periodo relativo alla rettifica) l'indetraibilità dell'imposta sull'acquisto di beni o servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo

le eccezioni espressamente previste, tra le quali non rientravano le operazioni esaminate dalla Corte.

La Cassazione, rilevando che l'impresa aveva compiuto operazioni soggette e operazioni non soggette all'Iva, ha ritenuto corretto l'operato dell'ufficio, che ha negato il diritto alla detrazione per l'imposta addebitata sui servizi di trasporto di giornali e libri, ammettendolo parzialmente, secondo il criterio del prorata, in relazione alle spese generali.

Dopo la riforma. Con l'entrata in vigore del Dlgs 313/97, dal 1° gennaio 1998, è stato modificato il regime delle detrazioni. In

particolare, sono state introdotte una serie di eccezioni alla regola dell'esclusione della detrazione relativa a beni e servizi destinati a essere utilizzati in operazioni esenti o escluse dall'imposta. Tra queste ritroviamo le operazioni relative ai regimi speciali. La circolare 328/E del 24 dicembre 1997 ha precisato che le operazioni sono assimilate, ai fini delle detrazioni, a quelle imponibili, con la conseguenza che i contribuenti che effettuano solo tali operazioni, e altre interamente soggette alla tassazione, non subiscono alcuna limitazione al loro diritto alla detrazione, salvo le cause di indetraibilità oggettiva.

La prassi. Il distributore normalmente emette fatture nei confronti dell'editore per il rimborso del costo del trasporto. Le fatture sono da assoggettare all'Iva con l'aliquota normale (viceversa, nel caso in cui le operazioni di trasporto sono addebitate all'editore, si considerano accessorie, articolo 13 del Dpr 633/72) e quindi non soggette all'Iva (si veda la circolare 63/90). Pertanto, l'addebito dei servizi di trasporto si ricollega a un'operazione (il riaddebito all'editore) a valle imponibile. Anche secondo questo aspetto sono rispettate le condizioni previste (oggi come nel passato) per il riconoscimento del diritto alla detrazione.

PAOLO ADRIANO STELLA